

FISCO LOCALE ■ L’Anci prende posizione sulla gestione del passaggio di consegne

Riscossione senza gara

L’attività dei concessionari può essere trasferita saltando le procedure pubbliche

MILANO ■ Riscossione Spa può entrare nei tributi locali anche senza gara a evidenza pubblica. Lo sostiene l’Anci, in una circolare che sarà pubblicata questa mattina sul sito Internet dell’associazione dei Comuni per guidare gli amministratori locali nei passaggi imposti dalla riforma della riscossione.

Il giro di boa è previsto per il 1° ottobre prossimo, quando in virtù della riforma contenuta nel collegato fiscale alla Finanziaria 2006 (Dl 203/2005, convertito nella legge 248/2005) sarà soppresso il sistema attuale degli affidamenti.

Le banche (si veda «Il Sole-24 Ore» di lunedì 10 aprile) hanno deciso in grande maggioranza di abbandonare le imposte locali e di cedere tutta l’attività a Riscossione Spa. Una scelta che ha conosciuto poche eccezioni (una decina di realtà medio-piccole, tra cui il complesso coprono circa il 20% del settore), e che preoccupa gli amministratori locali soprattutto per le procedure complesse, da realizzare per di più in tempi stretti, necessarie a passare al nuovo sistema.

Il passaggio. Per trasferire le attività dai vecchi concessionari a Riscossione

LA CIRCOLARE

“ Nel caso in cui non sia intervenuto scorporo ai sensi dell’articolo 3, comma 24 della legge 248/2005 (di conversione del Dl 203/2005), fino al 31 dicembre 2010 la riscossione spontanea potrà essere gestita direttamente dai Comuni e dalle Province, oppure essere affidata in forza di proroga di contratto già esistente alle società iscritte all’albo di cui all’articolo 53, Dlgs 446/97, o ancora essere affidata a Riscossione Spa o a società da quest’ultima partecipate, **senza la necessità di esperire una gara ad evidenza pubblica.** Per quel che concerne la riscossione coattiva, fino al 31 dicembre 2010 questa

può essere svolta direttamente dai Comuni e dalle Province, oppure essere affidata in forza di proroga di contratto già esistente alle società iscritte all’albo di cui all’articolo 53, Dlgs 446/97, o ancora essere affidata a Riscossione Spa o a società da quest’ultima partecipate, **senza necessità di esperire alcuna gara.** Dal 1 gennaio 2011 la riscossione coattiva potrà essere esercitata in forma diretta dagli enti locali o essere affidata a Riscossione Spa o alle società da questa partecipate, **soltanto a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica.** ”

Circolare Anci 13 aprile 2006

Spa, infatti, l’articolo 3, comma 25 del collegato fiscale, imporrebbe ai Comuni di effettuare una gara a evidenza pubblica, difficile da realizzare in meno di sei mesi. Il passaggio di consegne in corso d’anno, poi, rischia di aprire pesanti problemi già sulla riscossione dei saldi 2006 di Ici e Tarsu, per le difficoltà di individuare correttamente il soggetto abilitato ad effettuarla.

L’interpretazione dei Comuni. Proprio su questo tema, per garantire la continuità della riscossione, interviene l’Anci con la nuova circolare per gli amministratori. Secondo i tecnici dell’associazione, durante il periodo transitorio (che termina il 31 dicembre 2010) la riscossione può essere affidata a Riscossione Spa anche senza passare attraverso la gara a

evidenza pubblica. In particolare, spiega la circolare, per la riscossione volontaria non servono le procedure a evidenza pubblica, mentre per la riscossione coattiva non c’è «necessità di esperire alcuna gara». Il ricorso alle procedure dettate dall’articolo 3 del collegato scatterebbe invece alla fine del periodo transitorio, cioè al 1° gennaio del 2011.

Periodo transitorio. La possibilità di rimandare la procedura a evidenza pubblica rappresenta una forte semplificazione per le amministrazioni, che possono affrontare questo passaggio delicato garantendo più facilmente la continuità nella gestione delle imposte, ed evitando le incertezze del passaggio di consegne.

Sempre a questo scopo, la circolare Anci ricorda altre

due possibilità che si aprono nei tre anni e mezzo di rodaggio della riforma per le amministrazioni che si trovano di fronte al mancato scorporo del ramo d’azienda.

Se le società concessionarie che oggi svolgono la riscossione (volontaria o coattiva) dei tributi locali sono iscritte all’«Albo dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali» (previsto dall’articolo 53 del Dlgs 446/97), Comuni e Province possono prorogare il contratto già esistente fino al 31 dicembre del 2010. In alternativa, possono decidere di gestire in autonomia tutta la materia tributaria, senza più affidarsi a soggetti esterni. La gestione autonoma o l’affidamento a Riscossione Spa tramite gara a evidenza pubblica diventano così una scelta obbligata solo a partire dal

1° gennaio 2011.

Diversa e più semplice è la partita che attende i Comuni i cui concessionari abbiano scorporato il ramo d’azienda dedicato alla fiscalità locale. In questo caso l’attività può essere proseguita dalla società cessionaria, senza il bisogno di effettuare alcun tipo di gara.

Sanatoria. La circolare sulla riscossione è per l’Anci un’occasione per ricordare che la sanatoria sulle responsabilità amministrative dei concessionari fino al 24 novembre 2004, introdotta dal comma 426 della Finanziaria 2005 (legge 311/2004) e prorogata al 30 giugno 2005 dal collegato fiscale, deve ancora essere tradotta in pratica.

Prima che i provvedimenti attuativi del Governo definiscano la sfera di applicazione della sanatoria, i tecnici Anci consigliano ai Comuni di «non procedere all’effettuazione dei rimborsi e al discarico delle quote inesigibili» e di proseguire «l’ordinario controllo delle attività svolte da parte del concessionario».

GIANNI TROVATI
gianni.trovati@ilssole24ore.com

www.ilssole24ore.com/norme
Il testo della circolare Anci

Messaggio dell’associazione sulle novità della legge 262/05

Risparmio, Assonime circo-scrive il voto segreto

Dopo Abi, Assogestioni e Consiglio nazionale del notariato, anche Assonime interviene (con la circolare n. 12 del 12 aprile 2006) nella materia della interpretazione della legge sul risparmio (legge 262 del 28 dicembre 2005). Stante l’imminente stagione assembleare, di notevole interesse sono ovviamente le considerazioni in tema di elezione degli organi sociali e di voto segreto.

Da quando si applicano le nuove norme. La legge sul risparmio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del

te dei componenti degli organi di controllo e sulla determinazione dei requisiti di onorabilità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione.

Elezione del consiglio di amministrazione. La legge sul risparmio prevede, per le società quotate, l’adozione obbligatoria, nello statuto, del sistema di voto di lista per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, allo scopo di garantire la presenza di consiglieri della eletti dalla minoranza nell’organo amministrativo. Più precisamente:

a) lo statuto deve prevedere l’introduzione del metodo di voto per liste di candidati per l’elezione degli amministratori e fissare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, in misura comunque non superiore a un quarantesimo del capitale sociale;

b) almeno un amministratore deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero dei voti e non sia “collegata”, neppure indirettamente, a quella risultata prima per numero di voti;

c) se il consiglio di amministrazione è composto da più di sette membri, è necessario che almeno un amministratore sia in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, nonché, se lo statuto lo prevede, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;

d) le votazioni per l’elezione delle cariche sociali devono svolgersi sempre con scrutinio segreto.

Secondo Assonime, inoltre, il meccanismo del voto di lista sarebbe da limi-

tare al caso del rinnovo dell’intero board e quindi non dovrebbe applicarsi nel caso di nomina di singoli amministratori per il reintegro del consiglio di amministrazione.

Voto segreto. Innanzitutto, per Assonime, il voto segreto non si pratica per l’elezione di qualsiasi carica sociale, ma solo per l’elezione assembleare dei membri del consiglio di amministrazione; e ciò a prescindere da un preventivo recepimento statutario del nuovo principio, in quanto si tratta di disposizione che ha carattere imperativo e un contenuto precettivo immediatamente applicabile. Inoltre, seppure il principio del voto segreto e quello del sistema del voto di lista siano parte di un unico disegno del legislatore, è innegabile che si tratti di precetti autonomi, di modo che il voto a scrutinio segreto deve essere sempre applicato in caso di elezione degli amministratori, a prescindere dalla presenza delle liste.

Infine, secondo Assonime, la norma in questione si riferisce «alle modalità di espressione del voto» e quindi ciò non esclude che il comportamento effettivo dei singoli votanti possa essere ricostruito dall’esito della votazione. In altri termini, dovrebbero essere poste in atto procedure che affidino la gestione del voto a «scrutatori indipendenti», che potrebbero assumere l’obbligo, sotto il vincolo della segretezza, di scrutinare e conservare i voti, comunicando solo i risultati della votazione al presidente dell’assemblea: «Figure che, professionalmente, possano assumere questo incarico e che lo eseguano con la diligenza necessaria potrebbero essere i notai, in primo luogo, o, in alternativa società che svolgano professionalmente, in outsourcing, attività di gestione di assemblee».

ANGELO BUSANI

Gli effetti delle indicazioni diffuse dal Territorio

L’accatastamento veloce rivede subito le imposte

I nuovi termini brevi per le denunce catastali fanno bene al Fisco. Dal 12 marzo, i fabbricatori di nuovi o che hanno subito interventi vanno denunciati in Catasto entro 30 giorni. Il termine parte dal momento in cui l’immobile è divenuto agibile o utilizzato o sono state completate le variazioni. Lo prevede l’articolo 34-quinquies del Dl 4/06 (legge 80/06). L’obbligo di presentare dichiarazioni in Catasto riguarda anche le unità che passano da esenti a soggette a imposta.

Non rispettare il termine fa scattare una multa. Per verificare il rispetto del termine è richiesta la cooperazione tra agenzia del Territorio e Comuni, per migliorare l’efficacia dei controlli anche sulle rendite proposte. Cooperazione già richiesta per accertare le unità immobiliari urbane sconosciute al Fisco o che hanno subito variazioni edilizie tali da comportare una modifica della rendita. I Comuni hanno interesse a far emergere non solo gli immobili non dichiarati, ma anche le situazioni di incoerenza dei classamenti, per recuperare l’evasione. L’articolo 1, comma 336, della Finanziaria 2005 (legge 311/04) dispone che i Comuni devono segnalare all’Agenzia gli immobili non accatastati o per i quali sono intervenute variazioni edilizie e, di conseguenza, la rendita catastale va modificata. Il Comune deve chiedere al contribuente l’accatastamento. Se questi non osserva la richiesta entro 90 giorni, l’Agenzia provvede d’ufficio, a spese del contribuente.

Il comma 337 della Finanziaria disciplina gli effetti tributari delle rendite. I valori dichiarati (o attribuiti su richiesta del Comune) producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune. Se la data non è indicata, gli effetti partono dall’anno di notifica della richiesta del Comune. L’effetto-

to fiscale è dunque legato alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale. Pertanto, l’articolo 34-quinquies del Dl 4/06 anticipa il momento di efficacia della rendita. Prima, il termine per non incorrere nella sanzione amministrativa per omessa o ritardata denuncia era il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’immobile era abitabile, erano state ultimate le variazioni o era venuto meno il requisito per usufruire dell’esenzione. Gli effetti della norma riguarderanno Ici, imposta di registro, imposte sui redditi.

Ici. In base al comma 337 della Finanziaria 2005, l’Ici sarebbe dovuta solo dopo la notifica della rendita catastale e dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale. Rispetto all’articolo 74 della legge 342/2000, alla rendita è stata riconosciuta una parziale retroattività. Anche se in base alla normativa Ici, il presupposto per il pagamento dovrebbe coincidere con la data di ultimazione della costruzione o di effettivo utilizzo del fabbricato. La presentazione tempestiva della denuncia catastale renderà più celere accertamento e liquidazione.

Imposte sui redditi. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati in Italia che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel Catasto. Questi redditi concorrono a formare il reddito di chi possiede gli in proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

Imposta di registro. L’articolo 52 del Dpr 131/86 prevede che non sono sottoposti a rettifica valore o corrispettivo degli immobili, iscritti con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a 75 volte il reddito dominicale e, per i fabbricati, a 100 volte il reddito catastale. La rendita assume rilievo per l’applicazione del criterio di valutazione automatica degli immobili soggetti a imposta di registro.

SERGIO TROVATO

Immobili nuovi o modifiche, denuncia entro 30 giorni

LETTERA

Cinque per mille in regola

Vorrei rispondere all’articolo intitolato «I furbetti del cinque per mille», apparso sul Sole-24 Ore del 20 marzo scorso, in cui si presenta una “giungla” di soggetti che si candidano a ricevere il cinque per mille e si invita il lettore a individuare con attenzione le associazioni davvero meritevoli di aiuto. L’articolo mi ha amareggiato perché associa l’istituto di studi Management di Locri, che dirigo, alla realtà dei “furbetti”, lasciando intendere che l’iniziativa sia lontana dalle tradizionali mansioni di volontariato, mentre l’istituto è stato costituito regolarmente da un notaio retto dalle disposizioni contenute nel Dlgs 460/97, e quindi inseribile nell’elenco del cinque per mille. I corsi, poi, non sono ancora partiti solo perché l’istituto è stato costi-

tuito da poco e i docenti contattati sono stati tutti impegnati in altri corsi. L’iniziativa nasce per promuovere il lavoro in Calabria e per favorire l’inserimento dei giovani laureati nel mondo del lavoro. Nella nostra regione le aziende sono poche e hanno bisogno di una consulenza adeguata, che i ragazzi appena laureati purtroppo non possono fornirgli, perché dotati di una preparazione poco pratica e troppo teorica. Il mio istituto vuole creare dei manager preparati da docenti di fama nazionale, e da ciò sorge la necessità di versare la quota dei 3mila euro, come rimborso spese dell’istituto studi management per aver il meglio dei professori in circolazione, e non come introito dell’istituto come si fa credere nell’articolo. Come si fa a

“catalogare” come “furbetti”, chi lavora per creare nuove iniziative e posti di lavoro specializzati nel management visti i laureati disoccupati che circolano. Comunque questa nobile iniziativa si potrà concretamente realizzare solo dopo un serio accordo con Sviluppo Italia Spa.

Luca Siciliano

► La precisazione del dottor Siciliano non smentisce nulla di quanto riportato nell’articolo, in cui non si solleva alcun dubbio sui requisiti formali per l’iscrizione negli elenchi del cinque per mille, e conferma che i corsi, a pagamento, per i quali l’istituto chiede l’aiuto dei contribuenti potranno partire solo sulla base di un accordo che al momento non è stato stipulato.

(G.Tr.)



SOLO CHI CONOSCE
INTIMAMENTE UN ROLEX
SA DOVE METTERE LE MANI.

Solo i punti vendita Rolex, che espongono la targa “Rivenditore Autorizzato”, garantiscono al momento dell’acquisto l’autenticità in ogni sua parte di un orologio Rolex e la validità del certificato di garanzia Rolex. E, in caso di bisogno, sanno come e dove intervenire, assicurando assistenza tecnica qualificata e componenti originali. Così il vostro orologio Rolex non smetterà mai di essere un Rolex, cioè unico ed esclusivo. L’avete scelto per questo, no?

ROLEX E  SONO MARCHI REGISTRATI DI ROLEX S.A., GINEVRA.

WWW.ROLEX.COM